

Registro di foraggio

Anno.....

Nome dell'alpe:

Numero cantonale dell'azienda:

Gestrice/Gestore: Nome/Prenome

Indirizzo

NPA/Domicilio

numero telefono

numero cellulare

Apporto di foraggi

Animali da reddito che consumano foraggio grezzo

data	tipo	quantità in kg	origine/fornitore

Suini

data	tipo	quantità in kg	origine/fornitore

Art. 31 Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD): Apporto di foraggio

¹ Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d'estivazione.

² Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d'estivazione.

³ La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe.

⁴ Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.

Cpv. 2: L'erba essiccata e i cubetti di mais sono considerati foraggi concentrati.

Cpv. 3: Eccezion fatta per due suini al massimo destinati all'autoapprovvigionamento, la detenzione di suini in aziende d'estivazione è consentita soltanto al fine della valorizzazione dei sottoprodotti della trasformazione del latte. Di regola per la produzione casearia si tiene conto al massimo di un suino da ingrasso per vacca mentre per la valorizzazione del latte scremato (tutto il latte viene centrifugato) di due suini da ingrasso per vacca. Se sull'alpe viene praticato l'ingrasso di suini dev'essere valorizzato il quantitativo massimo possibile di siero. Mediamente, per 8 litri di latte trasformato in formaggio non dev'essere tenuto più di un suino da ingrasso. Ne consegue che per suino da ingrasso e per periodo di alpeggio (110-130 giorni, ingrasso completo da 30 a 105 kg) possono venir somministrati almeno 1'000 litri di siero a complemento di al massimo 195 kg di foraggio concentrato. Per la valorizzazione interaziendale può essere tenuto in considerazione l'intero effettivo di vacche, a condizione che il relativo concime aziendale venga somministrato in modo rispettoso dell'ambiente.

In analogia al principio secondo cui nella regione d'estivazione vanno detenuti soltanto animali da reddito che consumano foraggio grezzo, la detenzione di pollame è consentita soltanto nel quadro dell'autoapprovvigionamento.